

et recepissee et in se habere dixit a dicta emptrice; renunciando super hoc dictus venditor sponte et per pactum exceptioni et probationi non date habite recepte ac sibi manualiter numerate dicte pecunie quantitatis, tempore huius contracti, omni spey future numerationis et traditionis omnique alij suo juri et legum auxilio. Et pro predictis omnibus et singulis melius attendendis et observandis, sponte et per pactum dictus venditor obligavit se suosque heredes et successores et omnia sua bona presentia et futura penes dictam emptricem et suos heredes et successores et ad conveniendum tam realiter quam personaliter, semel et plures, usque ad plenariam et condignam satisfactionem omnium predictorum, Jadre et ubique locorum et terrarum et omni tempore et in quacumque curia et coram quacumque dominatione. Actum Jadre in domo habitationis supradicte domine Helene, presentibus Lucha drapperio et Leonis de Jadra et Jacobo et Druxili qui habitant Jadre, testibus vocatis rogatis et alijs.

di essere contento e confesso di avere manualmente ricevuto da detta compratrice, rinunciando perciò egli, volontariamente e per patto, all'eccezione ed alla prova della non data avuta e ricevuta quantità di denaro al momento di questo contratto, a ogni speranza di futura numerazione e consegna, a ogni altro suo diritto e protezione di legge. E per meglio garantire l'osservanza di tutto quanto procede, detto venditore, spontaneamente e per patto, ha obbligato sè ed i suoi eredi e successori e tutti i suoi beni presenti e futuri verso la sua compratrice ed i suoi eredi e successori e fu d'accordo di poter essere convenuto, in persona e nei beni, una o più volte, sino al completo adempimento dei suoi impegni, sia a Zara che in qualunque altro luogo, in qualsiasi tempo, presso qualunque Curia e dinanzi a qualsiasi Regime. Fatto a Zara nella casa ove abita la sopradetta compratrice donna Elena, presenti Luca del fu Leone di Zara commerciante in drappi e Giacomo del fu Drusilo, abitanti di Zara, chiamati e pregati quali testimoni ed altri.

(Not. Petrus Perençanus de Lemictis - B. I, f. VII)

I due contratti di vendita che abbiamo riportato ci hanno fatto conoscere che, normalmente, l'opportunità di acquisto di domestiche era fornita alle famiglie zaratine dall'occasionale arrivo a Zara di schiave di origine slava. Un altro modo di procurarsi, al bisogno, il personale femminile di servizio, era quello di incaricare dell'acquisto qualcuno che si recasse per affari in località dove i paesi slavi dell'interno facevano affluire, assieme ad altri prodotti, anche la merce uomo. In tale caso colui che ne aveva effettuato l'acquisto in nome proprio, giunto a Zara, faceva per iscritto la cessione del contratto e della relativa schiava al suo mandante, affinchè fosse in grado di dimostrare la legittimità del suo diritto di proprietà.

Di acquisti fatti in questa maniera ci sono pervenuti due contratti, uno fra gli atti del notaio Petrus Perençanus de Lemictis ed uno fra quelli del notaio Petrus et Bartholomei de Annobono de Serçana. Ambedue gli atti sono importanti per le seguenti ragioni:

1) ci confermano nella persuasione che, nè a Zara nè nel suo distretto, e ciò doveva valere anche per le altre città dalmate, non si teneva un mercato di schiavi;

2) ci fanno conoscere chiaramente che i mercati di Narenta e Bistrenichi